Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO (UE) 2016/792 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2016

relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento delegato (UE) 2024/3159 della Commissione del 2 settembre 2024	L 3159	1	20.12.2024

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 90444 del 22.5.2025, pag. 1 (2016/792)

▼B

REGOLAMENTO (UE) 2016/792 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2016

relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di indici armonizzati dei prezzi al consumo (IPCA, IPCA-TC, indice dei prezzi OOH) e dell'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) a livello dell'Unione e nazionale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «prodotti»: i beni e i servizi quali definiti nell'allegato A, paragrafo 3.01, del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) («SEC 2010»);

2) «prezzi al consumo»: i prezzi di acquisto pagati dalle famiglie per l'acquisto di singoli prodotti mediante operazioni monetarie;

3) «prezzi delle abitazioni»: i prezzi di transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie;

4) «prezzi di acquisto»: i prezzi effettivamente pagati dagli acquirenti per i prodotti, incluse eventuali imposte al netto dei contributi ai prodotti, dedotti gli sconti, rispetto ai prezzi o agli oneri standard, esclusi gli interessi o gli oneri addebitati nell'ambito di convenzioni creditizie ed eventuali oneri accessori sostenuti in conseguenza del mancato pagamento entro il periodo specificato all'epoca dell'acquisto;

5) «prezzi amministrati»: i prezzi che sono direttamente fissati o influenzati in misura significativa dall'amministrazione pubblica;

6) «indice dei prezzi al consumo armonizzato» o «IPCA»: l'indice dei prezzi al consumo comparabile prodotto da ciascuno Stato membro;

([1]) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

▼B

7) «indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d'imposta costanti» o «IPCA-TC»: l'indice che misura le variazioni dei prezzi al consumo al netto dell'impatto delle variazioni delle aliquote delle imposte sui prodotti nello stesso periodo di tempo;

8) «aliquota d'imposta»: un parametro d'imposta e può consistere in una determinata percentuale del prezzo o in un ammontare fisso d'imposta applicato a un'unità fisica;

9) «indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari» o «indice dei prezzi OOH»: l'indice che misura le variazioni dei prezzi di transazione delle abitazioni nuove per il settore delle famiglie e di altri prodotti che le famiglie acquistano in qualità di occupanti dell'abitazione di cui sono proprietarie;

10) «indice dei prezzi delle abitazioni» o «IPAB»: l' indice che misura le variazioni dei prezzi di transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie;

11) «sottoindice dell'IPCA o dell'IPCA-TC»: l' indice dei prezzi per ciascuna delle categorie della classificazione europea dei consumi individuali secondo la finalità («ECOICOP»), come figurante nell'allegato I;

12) «indici armonizzati»: l'IPCA, l'IPCA-TC, l'indice dei prezzi OOH e l'IPAB;

13) «stima rapida dell'IPCA»: una stima preliminare dell'IPCA fornita dagli Stati membri la cui moneta è l'euro, che può essere basata su informazioni provvisorie e, se necessario, su una modellizzazione adeguata;

14) «indice di tipo Laspeyres»: l'indice dei prezzi che misura la variazione media dei prezzi tra il periodo di riferimento dei prezzi e un periodo di comparazione, utilizzando quote di spesa di un periodo precedente al periodo di riferimento dei prezzi dove quote di spesa sono adeguate per riflettere i prezzi del periodo di riferimento dei prezzi.

Un «indice di tipo Laspeyres» è definito come segue:

$$p^{0,t} = \sum \frac{p^t}{p^0} \cdot w^{0,b}$$

dove «p» è il prezzo di un prodotto, «0» è il periodo di riferimento dei prezzi e «t» è il periodo di comparazione. I pesi «w» sono le quote di spesa di un periodo «b» precedente al periodo di riferimento dei prezzi e sono adeguate per riflettere i prezzi del periodo di riferimento dei prezzi «0»;

15) «periodo di riferimento dell'indice»: il periodo per il quale l'indice è fissato a 100 punti di indice;

16) «periodo di riferimento dei prezzi»: il periodo rispetto al quale si compara il prezzo del periodo di comparazione; per gli indici mensili, il periodo di riferimento dei prezzi è il mese di dicembre dell'anno precedente; e, per gli indici trimestrali, il periodo di riferimento dei prezzi è il quarto trimestre dell'anno precedente;

▼B

17) «informazioni di base»: i dati riguardanti:

a) con riferimento all'IPCA e all'IPCA-TC:

i) i prezzi di acquisto dei prodotti che devono essere presi in considerazione per calcolare sottoindici conformemente alle disposizioni del presente regolamento,

ii) le caratteristiche che determinano il prezzo del prodotto,

iii) le informazioni sulle imposte e sulle accise applicate,

iv) le informazioni utili a definire se un prezzo è interamente o parzialmente amministrato,

v) i pesi che riflettono il livello e la struttura dei consumi dei prodotti in questione;

b) con riferimento all'indice dei prezzi OOH:

i) i prezzi di transazione delle abitazioni nuove per il settore delle famiglie e di altri prodotti che le famiglie acquistano in qualità di occupanti dell'abitazione di cui sono proprietarie e di cui occorre tenere conto per calcolare l'indice dei prezzi OOH conformemente al presente regolamento,

ii) le caratteristiche che determinano il prezzo di un'abitazione e i prezzi di altri prodotti che le famiglie acquistano in qualità di occupanti dell'abitazione di cui sono proprietarie, e

iii) i pesi che riflettono il livello e la struttura delle pertinenti categorie di spesa per le abitazioni;

c) con riferimento all'indice IPAB:

i) i prezzi di transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie che devono essere presi in considerazione per calcolare l'IPAB conformemente al presente regolamento,

ii) le caratteristiche che determinano il prezzo di un'abitazione, e

iii) i pesi che riflettono il livello e la struttura delle pertinenti categorie di spesa per le abitazioni;

18) «famiglia»: una famiglia di cui all'allegato A, paragrafo 2.119, lettere a) e b), del SEC 2010, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla residenza;

19) «territorio economico dello Stato membro»: il territorio economico di cui all'allegato A, paragrafo 2.05, del SEC 2010, con la differenza che le zone franche extraterritoriali situate entro i confini dello Stato membro sono incluse mentre le zone franche territoriali situate nel resto del mondo sono escluse;

20) «spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari»: la parte di spesa per consumi finali sostenuta:

— dalle famiglie,

— mediante operazioni monetarie,

— sul territorio economico dello Stato membro,

— per prodotti che sono utilizzati per il diretto soddisfacimento di bisogni o desideri individuali, quali definiti nell'allegato A, paragrafo 3.101, del SEC 2010,

— in uno o in entrambi i periodi di tempo raffrontati;

▼B

21) «cambiamento significativo nel metodo di produzione»: una modifica che si stima incidere sul tasso di variazione annuale di un dato indice armonizzato, o di una parte di esso, in qualsiasi periodo in misura superiore a:

a) 0,1 punti percentuali per l'IPCA generale, l'IPCA TC, l'indice dei prezzi OOH o l'IPAB,

b) 0,3, 0,4, 0,5 o 0,6 punti percentuali rispettivamente per ogni divisione, gruppo, classe o sottoclasse (5 cifre) della classificazione ECOICOP per l'IPCA o l'IPCA-TC.

Articolo 3

Elaborazione degli indici armonizzati

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) tutti gli indici armonizzati come definiti all'articolo 2, punto 12.

2. Gli indici armonizzati sono indici di tipo Laspeyres concatenati annualmente.

3. L'IPCA e l'IPCA-TC sono basati sulle variazioni dei prezzi e sui pesi dei prodotti inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari.

4. Né l'indice IPCA né l'indice IPCA-TC riguardano le transazioni tra famiglie, tranne nel caso dei canoni d'affitto pagati dagli inquilini a proprietari privati, se questi ultimi svolgono la funzione di produttori di servizi destinabili alla vendita acquistati dalle famiglie (locatari).

5. L'indice dei prezzi OOH è elaborato, se possibile e a condizione che i dati siano disponibili, per i dieci anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento.

6. I sottoindici dell'IPCA e dell'IPCA-TC sono costruiti per le categorie dell'ECOICOP. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le condizioni uniformi per l'applicazione dell'ECOICOP ai fini dell'IPCA e dell'IPCA-TC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

7. Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione predispone una relazione che analizza l'idoneità dell'indice dei prezzi OOH a essere integrato nell'IPCA. In funzione dei risultati della relazione, la Commissione presenta, se del caso, entro un termine ragionevole, una proposta di modifica del presente regolamento per quanto concerne l'integrazione dell'indice dei prezzi OOH nell'ambito dell'IPCA. Se la relazione stabilisce che per l'integrazione dell'indice dei prezzi OOH nell'ambito dell'IPCA sono necessari ulteriori sviluppi metodologi, la Commissione prosegue i lavori metodologici e riferisce in merito a tale lavoro, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio.

8. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare la disaggregazione delle stime rapide degli IPCA fornite dagli Stati membri la cui moneta è l'euro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

▼B

9. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le disaggregazioni degli indici dei prezzi OOH e degli IPAB. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

10. Ogni anno gli Stati membri procedono all'aggiornamento dei pesi dei sottoindici per gli indici armonizzati. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le condizioni uniformi per la qualità dei pesi degli indici armonizzati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 4

Comparabilità degli indici armonizzati

1. Perché gli indici armonizzati siano considerati comparabili, le differenze tra Stati membri a tutti i livelli di dettaglio devono rispecchiare soltanto le differenze nelle variazioni dei prezzi o nelle abitudini di spesa.

2. I sottoindici degli indici armonizzati che si discostano dai metodi o dai concetti del presente regolamento sono considerati comparabili se hanno come risultato un indice che è stimato divergere sistematicamente:

a) di 0,1 punti percentuali o meno, in media, su un anno rispetto all'anno precedente da un indice costruito conformemente all'approccio metodologico del presente regolamento, nel caso dell'IPCA e dell'IPCA-TC;

b) di 1 punto percentuale o meno, in media, su un anno rispetto all'anno precedente da un indice costruito conformemente all'approccio metodologico del presente regolamento, nel caso dell'indice dei prezzi OOH e dell'IPAB.

Qualora i calcoli di cui al primo comma non siano possibili, gli Stati membri illustrano in dettaglio le conseguenze dell'utilizzo di una metodologia che si discosta dai metodi o dai concetti del presente regolamento.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 riguardo alla modifica dell'allegato I al fine di garantire la comparabilità degli indici armonizzati a livello internazionale e conformemente alle modifiche della COICOP delle Nazioni Unite.

4. Al fine di garantire condizioni uniformi nella produzione di indici armonizzati comparabili e al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, la Commissione adotta atti di esecuzione che specifichino ulteriormente il miglioramento dei metodi sulla base di studi pilota volontari di cui all'articolo 8 e la metodologia. Tali atti di esecuzione riguardano:

i) campionamento e rappresentatività;

ii) raccolta e trattamento dei prezzi;

iii) sostituzioni e adeguamenti della qualità;

iv) elaborazione degli indici;

v) revisioni;

▼B

vi) indici speciali;

vii) trattamento di prodotti in specifici settori.

La Commissione garantisce che tali atti di esecuzione non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri o per i rispondenti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

5. Per la produzione degli indici armonizzati, al fine di tener conto degli sviluppi tecnici nei metodi statistici e sulla base della valutazione degli studi pilota di cui all'articolo 8, paragrafo 4, alla Commissione è conferito il potere di modificare il paragrafo 4, primo comma, del presente articolo, mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 10, aggiungendo voci all'elenco ivi figurante purché tali voci aggiunte non si sovrappongano a quelle esistenti e non modifichino la portata o la natura degli indici armonizzati di cui al presente regolamento.

Articolo 5

Requisiti in materia di dati

1. Le informazioni di base raccolte dagli Stati membri per gli indici armonizzati e i relativi sottoindici sono rappresentative a livello di Stato membro.

2. Le informazioni sono ottenute dalle unità statistiche quali definite dal regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio [1] o da altre fonti, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di comparabilità degli indici armonizzati di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

3. Le unità statistiche che forniscono informazioni sui prodotti inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari collaborano alla rilevazione o alla fornitura di informazioni di base come richiesto. Le unità statistiche trasmettono informazioni di base accurate e complete agli organismi nazionali preposti all'elaborazione degli indici armonizzati.

4. Su richiesta degli organismi nazionali preposti alla costruzione degli indici armonizzati, le unità statistiche forniscono, se disponibili, le registrazioni delle transazioni in formato elettronico, come i dati scanner, e al livello di dettaglio necessario a produrre indici armonizzati e a valutare la conformità ai requisiti di comparabilità e la qualità degli indici armonizzati.

5. Il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici armonizzati è il 2015. Tale periodo di riferimento dell'indice è usato per le serie storiche complete di tutti gli indici armonizzati e relativi sottoindici.

[1] Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1).

▼C1

6. Gli indici armonizzati e i relativi sottoindici sono riscalati sulla base di un nuovo periodo di riferimento comune dell'indice in caso di modifica metodologica significativa degli indici armonizzati adottata conformemente al presente regolamento oppure ogni dieci anni dall'ultima riscalatura, a partire dal 2015. La riscalatura sulla base del nuovo periodo di riferimento dell'indice ha effetto:

a) per gli indici mensili, con l'indice di gennaio dell'anno successivo al periodo di riferimento dell'indice;

b) per gli indici trimestrali, con l'indice relativo al primo trimestre dell'anno successivo al periodo di riferimento dell'indice.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate sulla riscalatura degli indici armonizzati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

▼B

7. Gli Stati membri non sono tenuti a produrre e trasmettere:

a) i sottoindici dell'IPCA o dell'IPCA-TC che rappresentano meno di una millesima parte della spesa totale;

b) i sottoindici gli indici dei prezzi OOH o dell'IPAB che rappresentano meno di una centesima parte rispettivamente della spesa totale relativa all'abitazione sostenuta dalle famiglie in qualità di occupanti dell'abitazione di cui sono proprietarie e del totale degli acquisti di abitazioni.

▼M1

8. Gli Stati membri non sono tenuti a produrre i seguenti sottoindici, o parti di essi, dell'ECOICOP in quanto non inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari oppure in quanto il grado di armonizzazione metodologica non è ancora sufficiente:

02.3.	droghe;
12.2.	prostituzione;
12.5.1.	servizi assicurativi sulla vita;
12.6.1.	SIFIM.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 per modificare l'elenco figurante nel presente paragrafo al fine di includere giochi, lotterie e scommesse nell'IPCA e nell'IPCA-TC.

▼B

Articolo 6

Frequenza

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) gli IPCA e gli IPCA-TC e i relativi sottoindici, compresi i sottoindici prodotti a intervalli di tempo più lunghi, con cadenza mensile.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) gli indici dei prezzi OOH e gli IPAB con cadenza trimestrale. Su base volontaria, tali indici possono essere forniti con cadenza mensile.

▼B

3. Gli Stati membri non sono tenuti a produrre sottoindici con cadenza mensile o trimestrale se le rilevazioni di dati effettuate con una frequenza minore soddisfano i requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle categorie ECOICOP, degli indici dei prezzi OOH e degli IPAB per le quali intendono procedere a rilevazioni di dati a intervalli di tempo di frequenza inferiore rispettivamente a quella mensile, nel caso di categorie ECOICOP, e a quella trimestrale nel caso degli indici dei prezzi OOH e delle categorie IPAB.

4. Ogni anno gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) i pesi aggiornati dei sottoindici per gli indici armonizzati.

Articolo 7

Termini, norme di scambio e revisioni

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) indici armonizzati e tutti i sottoindici entro:

a) 15 giorni di calendario per gli indici da febbraio a dicembre, ed entro 20 giorni di calendario per gli indici di gennaio, dalla fine del mese per cui sono calcolati gli indici; e

b) 85 giorni di calendario dalla fine del trimestre per cui sono calcolati gli indici.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) i pesi aggiornati entro:

a) il 13 febbraio di ogni anno per gli indici mensili;

b) il 15 giugno di ogni anno per gli indici trimestrali.

3. Gli Stati membri la cui moneta è l'euro forniscono alla Commissione (Eurostat) la stima rapida degli IPCA entro il penultimo giorno di calendario del mese al quale si riferisce la stima rapida.

4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento conformemente alle norme di scambio di dati e metadati.

5. Gli indici armonizzati e i relativi sottoindici che sono già stati pubblicati possono essere riveduti.

6. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano nel dettaglio le norme di scambio di dati e metadati di cui al paragrafo 4 e le condizioni uniformi per la revisione degli indici armonizzati e dei rispettivi sottoindici cui al paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 8

Studi pilota

1. Ogniqualvolta sia necessario migliorare le informazioni di base per l'elaborazione degli indici armonizzati o si ravvisi la necessità di migliorare i metodi per la comparabilità degli indici armonizzati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, la Commissione (Eurostat) può avviare studi pilota che gli Stati membri svolgono su base volontaria.

▼B

2. Il bilancio generale dell'Unione contribuisce, se del caso, al finanziamento di tali studi pilota.

3. Gli studi pilota valutano la possibilità di ottenere migliori informazioni di base o di adottare nuovi approcci metodologici.

4. I risultati degli studi pilota sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in stretta collaborazione con gli Stati membri e i principali utilizzatori degli indici armonizzati, tenendo conto dei vantaggi di disporre di migliori informazioni di base o di nuovi approcci metodologici a fronte dei costi aggiuntivi di produzione di indici armonizzati.

5. Entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e il Consiglio una relazione nella quale valuta, ove opportuno, i principali risultati degli studi pilota.

Articolo 9

Garanzia della qualità

1. Gli Stati membri garantiscono la qualità degli indici armonizzati forniti. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità standard di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat):

a) relazioni annuali standard sulla qualità in merito ai criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009;

b) inventari aggiornati con cadenza annuale in cui sono specificati in dettaglio le fonti di dati, le definizioni e i metodi utilizzati;

c) ulteriori informazioni correlate, al livello di dettaglio necessario per valutare la conformità ai requisiti di comparabilità e la qualità degli indici armonizzati, se richiesto dalla Commissione (Eurostat).

3. Se uno Stato membro intende apportare una modifica significativa ai metodi di produzione degli indici armonizzati o di una parte di essi, ne informa la Commissione (Eurostat) almeno tre mesi prima che tale modifica entri in vigore. Lo Stato membro comunica alla Commissione (Eurostat) una quantificazione dell'impatto della modifica.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le prescrizioni volte ad assicurare la qualità tecnica per quanto riguarda il contenuto delle relazioni annuali standard sulla qualità, il termine per la presentazione delle relazioni alla Commissione (Eurostat) e la struttura degli inventari nonché il termine per la presentazione degli inventari alla Commissione (Eurostat). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

▼B

Articolo 10

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Nell'esercizio dei poteri delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 8, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri o per i rispondenti.

Inoltre la Commissione motiva debitamente le azioni previste nell'ambito di tali atti delegati, tenendo in considerazione, se del caso, il rapporto costi-benefici, inclusi l'onere per i rispondenti e i costi di produzione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009.

Prima di adottare tali atti delegati, la Commissione segue la sua prassi abituale e svolge consultazioni con esperti, compresi esperti degli Stati membri.

3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 giugno 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

4. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 5, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼B

Articolo 11

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 12

Abrogazione

1. Fermo restando il paragrafo 2, gli Stati membri continuano a fornire gli indici armonizzati conformemente al regolamento (CE) n. 2494/95 fino alla trasmissione dei dati relativi al 2016.

2. Il regolamento (CE) n. 2494/95 è abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2017.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza figurante all'allegato II.

3. Nell'adottare per la prima volta gli atti di esecuzione di cui all'articolo 3, paragrafi 6, 9, e 10, all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 6 e all'articolo 7, paragrafo 6, la Commissione, nella misura compatibile con il presente regolamento, integra le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione ([1]), del regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione ([2]), del regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio ([3]), del regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione ([4]), del regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione ([5]), del regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio ([6]), del

([1]) Regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3).

([2]) Regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmissione e diffusione dei sottoindici dell'IPCA (GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8).

([3]) Regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 12).

([4]) Regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, contenente regole dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per ciò che riguarda le norme minime per il trattamento delle tariffe negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 30).

([5]) Regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione del 23 luglio 1999, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9).

([6]) Regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio, dell'8 ottobre 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 266 del 14.10.1999, pag. 1).

▼B

regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione ([1]), del regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione ([2]), del regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione ([3]), del regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione ([4]), del regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione ([5]), del regolamento (CE) n. 701/2006 del Consiglio ([6]), del regolamento (CE) n. 330/2009 della Commissione ([7]), del regolamento (UE) n. 1114/2010 della Commissione ([8]), del regolamento (UE) n. 93/2013 della Commissione ([9]) adottati sulla base del regolamento(CE) n. 2494/95, riducendo nel contempo, nella misura opportuna, il numero complessivo di atti di esecuzione. I regolamenti adottati sulla base del regolamento (CE) n. 2494/95 rimangono applicabili per un periodo transitorio. Tale periodo transitorio termina alla data di applicazione degli atti di esecuzione adottati per la prima volta sulla base dell'articolo 3, paragrafi 6, 9 e 10, dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 5, paragrafo 6, e dell'articolo 7, paragrafo 6, del presente regolamento, che è identica per tutti i detti atti di esecuzione.

([1]) Regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, relativo a disposizioni dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo al calendario dell'introduzione dei prezzi all'acquisto nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 14).

([2]) Regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 16).

([3]) Regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento degli oneri proporzionali al valore dell'operazione negli indici dei prezzi a consumo armonizzati e modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46).

([4]) Regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49).

([5]) Regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9).

([6]) Regolamento (CE) n. 701/2006 del Consiglio, del 25 aprile 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda la copertura temporale della rilevazione dei prezzi nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 3).

([7]) Regolamento (CE) n. 330/2009 della Commissione, del 22 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti stagionali nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) (GU L 103 del 23.4.2009, pag. 6).

([8]) Regolamento (UE) n. 1114/2010 della Commissione, del 1º dicembre 2010, recante norme d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA e che abroga il regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione (GU L 316 del 2.12.2010, pag. 4).

([9]) Regolamento (UE) n. 93/2013 della Commissione, del 1 º febbraio 2013, recante norme d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (GU L 33 del 2.2.2013, pag. 14).

▼B

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica per la prima volta ai dati relativi al gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1

ALLEGATO I

CLASSIFICAZIONE EUROPEA DEI CONSUMI INDIVIDUALI SECONDO LA FUNZIONE (ECOICOP) versione 2

L'ECOICOP versione 2 è identica alla COICOP 2018 delle Nazioni Unite.

ND: Bene non durevole

SD: Bene semidurevole

D: Bene durevole

S: Servizio

01	Prodotti alimentari e bevande analcoliche
01.1	Prodotti alimentari
01.1.1	Cereali e prodotti a base di cereali (ND)
01.1.1.1	Cereali (ND)
01.1.1.2	Farina di cereali (ND)
01.1.1.3	Pane e prodotti di panetteria (ND)
01.1.1.4	Cereali per colazione (ND)
01.1.1.5	Maccheroni, tagliatelle, cuscus e paste alimentari simili (ND)
01.1.1.9	Altri prodotti dell'industria molitoria (ND)
01.1.2	Animali vivi e carni e altre parti di animali terrestri macellati (ND)
01.1.2.1	Animali terrestri vivi (ND)
01.1.2.2	Carne, fresca, refrigerata o congelata (ND)
01.1.2.3	Carne, essiccata, salata, in salamoia o affumicata (ND)
01.1.2.4	Frattaglie, sangue e altre parti di animali macellati, freschi, refrigerati o congelati, essiccati, salati, in salamoia o affumicati (ND)
01.1.2.5	Preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue e altre parti di animali macellati (ND)
01.1.3	Pesci e altri prodotti ittici (ND)
01.1.3.1	Pesci, vivi, freschi, refrigerati o surgelati (ND)
01.1.3.2	Pesci, secchi, salati, in salamoia o affumicati (ND)
01.1.3.3	Preparazioni a base di pesci (ND)
01.1.3.4	Altri prodotti ittici, vivi, freschi, refrigerati o surgelati (ND)
01.1.3.5	Altri prodotti ittici, secchi, salati, in salamoia o affumicati (ND)
01.1.3.6	Altre preparazioni a base di prodotti ittici (ND)

▼**M1**

01.1.3.7	Fegati, uova e altre frattaglie di pesci e di altri prodotti ittici in qualsiasi forma (ND)
01.1.4	Latte, altri prodotti lattiero-caseari e uova (ND)
01.1.4.1	Latte crudo e intero (ND)
01.1.4.2	Latte scremato (ND)
01.1.4.3	Altri tipi di latte e panna (ND)
01.1.4.4	Latte di origine non animale (ND)
01.1.4.5	Formaggi (ND)
01.1.4.6	Yogurt e prodotti simili (ND)
01.1.4.7	Dessert e bevande a base di latte (ND)
01.1.4.8	Uova (ND)
01.1.4.9	Altri prodotti lattiero-caseari (ND)
01.1.5	Oli e grassi (ND)
01.1.5.1	Oli vegetali (ND)
01.1.5.2	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte (ND)
01.1.5.3	Margarina e preparati affini (ND)
01.1.5.9	Altri oli e grassi animali (ND)
01.1.6	Frutta e frutta a guscio (ND)
01.1.6.1	Datteri, fichi e frutta tropicale, freschi (ND)
01.1.6.2	Agrumi, freschi (ND)
01.1.6.3	Frutta a nocciolo e pomacee, fresche (ND)
01.1.6.4	Bacche, fresche (ND)
01.1.6.5	Altra frutta, fresca (ND)
01.1.6.6	Frutta, surgelata (ND)
01.1.6.7	Frutta, secca e disidratata (ND)
01.1.6.8	Frutta a guscio, con guscio o sgusciata (ND)
01.1.6.9	Frutta e frutta a guscio, macinata e in altre preparazioni (ND)
01.1.7	Ortaggi, tuberi, banane plantano, banane da cucina e legumi (ND)
01.1.7.1	Ortaggi a foglia o a stelo, freschi o refrigerati (ND)
01.1.7.2	Ortaggi a frutto, freschi o refrigerati (ND)
01.1.7.3	Legumi da granella verdi, freschi o refrigerati (ND)
01.1.7.4	Altri ortaggi, freschi o refrigerati (ND)

▼**M1**

01.1.7.5	Tuberi, banane plantano e banane da cucina, freschi o refrigerati (ND)
01.1.7.6	Legumi (ND)
01.1.7.7	Altri ortaggi, tuberi, banane plantano e banane da cucina, secchi e disidratati (ND)
01.1.7.8	Ortaggi, tuberi, banane plantano e banane da cucina, surgelati (ND)
01.1.7.9	Ortaggi, tuberi, banane plantano, banane da cucina e legumi, macinati e in altre preparazioni (ND)
01.1.8	Zucchero, dolciumi e dessert (ND)
01.1.8.1	Zucchero di canna e zucchero di barbabietola (ND)
01.1.8.2	Altri zuccheri e surrogati dello zucchero (ND)
01.1.8.3	Confetture, marmellate, gelatine, puree e paste di frutta e miele (ND)
01.1.8.4	Puree, burri e paste di frutta a guscio (ND)
01.1.8.5	Cioccolato, cacao e prodotti alimentari a base di cacao (ND)
01.1.8.6	Ghiaccioli, gelati e sorbetti (ND)
01.1.8.9	Altri prodotti di confetteria a base di zucchero e dessert n.c.a. (ND)
01.1.9	Alimenti pronti e altri prodotti alimentari (ND)
01.1.9.1	Alimenti pronti (ND)
01.1.9.2	Alimenti per bambini (ND)
01.1.9.3	Sale, condimenti e salse (ND)
01.1.9.4	Spezie, erbe aromatiche e semi (ND)
01.1.9.9	Altri prodotti alimentari n.c.a. (ND)
01.2	Bevande analcoliche
01.2.1	Succhi di frutta e di verdura (ND)
01.2.1.0	Succhi di frutta e di verdura (ND)
01.2.2	Caffè e succedanei del caffè (ND)
01.2.2.0	Caffè e succedanei del caffè (ND)
01.2.3	Tè, mate e altri prodotti di origine vegetale per infusione (ND)
01.2.3.0	Tè, mate e altri prodotti di origine vegetale per infusione (ND)
01.2.4	Bevande al cacao (ND)
01.2.4.0	Bevande al cacao (ND)
01.2.5	Acqua (ND)
01.2.5.0	Acqua (ND)
01.2.6	Bibite analcoliche (ND)
01.2.6.0	Bibite analcoliche (ND)

▼**M1**

01.2.9	Altre bevande analcoliche (ND)
01.2.9.0	Altre bevande analcoliche (ND)
01.3	Servizi di trasformazione di beni primari per la produzione di prodotti alimentari e bevande analcoliche
01.3.0	Servizi di trasformazione di beni primari per la produzione di prodotti alimentari e bevande analcoliche (S)
01.3.0.0	Servizi di trasformazione di beni primari per la produzione di prodotti alimentari e bevande analcoliche (S)
02	Bevande alcoliche, tabacco e droghe
02.1	Bevande alcoliche
02.1.1	Alcolici e liquori (ND)
02.1.1.0	Alcolici e liquori (ND)
02.1.2	Vini (ND)
02.1.2.1	Vini da uve (ND)
02.1.2.2	Vini ottenuti da altra frutta (ND)
02.1.3	Birre (ND)
02.1.3.0	Birre (ND)
02.1.9	Altre bevande alcoliche (ND)
02.1.9.0	Altre bevande alcoliche (ND)
02.2	Servizi di produzione di alcol
02.2.0	Servizi di produzione di alcol (S)
02.2.0.0	Servizi di produzione di alcol (S)
02.3	Tabacco
02.3.0	Tabacco (ND)
02.3.0.1	Sigarette (ND)
02.3.0.2	Sigari (ND)
02.3.0.9	Altri prodotti del tabacco (ND)
02.4	Droghe
02.4.0	Droghe (ND)
02.4.0.0	Droghe (ND)
03	Abbigliamento e calzature
03.1	Abbigliamento
03.1.1	Materiali per abbigliamento (SD)
03.1.1.0	Materiali per abbigliamento (SD)
03.1.2	Indumenti (SD)

▼**M1**

03.1.2.1	Indumenti per uomo o ragazzo (SD)
03.1.2.2	Indumenti per donna o ragazza (SD)
03.1.2.3	Indumenti per neonato (di età inferiore a 2 anni) (SD)
03.1.2.4	Uniformi scolastiche (SD)
03.1.3	Altri articoli di abbigliamento e accessori per l'abbigliamento (SD)
03.1.3.1	Altri articoli di abbigliamento (SD)
03.1.3.2	Accessori per l'abbigliamento (SD)
03.1.4	Pulizia, riparazione, confezione e noleggio di capi d'abbigliamento (S)
03.1.4.1	Pulizia di capi d'abbigliamento (S)
03.1.4.2	Riparazione, confezione e noleggio di capi d'abbigliamento (S)
03.2	Calzature
03.2.1	Scarpe e altre calzature (SD)
03.2.1.1	Calzature per uomo (SD)
03.2.1.2	Calzature per donna (SD)
03.2.1.3	Calzature per neonato e per bambino (SD)
03.2.2	Pulizia, riparazione e noleggio di calzature (S)
03.2.2.0	Pulizia, riparazione e noleggio di calzature (S)
04	Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili
04.1	Canoni di affitto effettivamente pagati per l'abitazione
04.1.1	Canoni di affitto effettivamente pagati dagli inquilini per la prima casa (S)
04.1.1.0	Canoni di affitto effettivamente pagati dagli inquilini per la prima casa (S)
04.1.2	Altri canoni di affitto effettivi (S)
04.1.2.1	Canoni di affitto effettivamente pagati dagli inquilini per seconde case (S)
04.1.2.2	Canoni di affitto di garage e altri canoni di affitto pagati dagli inquilini (S)
04.2	Canoni di affitto figurativi per l'abitazione
04.2.1	Canoni di affitto figurativi dei proprietari-occupanti per la prima casa (S)
04.2.1.0	Canoni di affitto figurativi dei proprietari-occupanti per la prima casa (S)
04.2.2	Altri fitti figurativi (S)
04.2.2.0	Altri fitti figurativi (S)

▼**M1**

04.3	Manutenzione, riparazioni e sicurezza dell'abitazione
04.3.1	Attrezzature e prodotti di sicurezza per la manutenzione e la riparazione dell'abitazione
04.3.1.1	Prodotti per la manutenzione e la riparazione dell'abitazione (ND)
04.3.1.2	Apparecchiature di sicurezza (SD)
04.3.2	Servizi per la manutenzione, la riparazione e la sicurezza dell'abitazione (S)
04.3.2.0	Servizi per la manutenzione, la riparazione e la sicurezza dell'abitazione (S)
04.4	Distribuzione d'acqua e servizi vari connessi con l'abitazione
04.4.1	Distribuzione d'acqua (ND)
04.4.1.1	Distribuzione d'acqua attraverso sistemi di reti (ND)
04.4.1.2	Distribuzione d'acqua attraverso altri sistemi (ND)
04.4.2	Raccolta dei rifiuti (S)
04.4.2.0	Raccolta dei rifiuti (S)
04.4.3	Raccolta delle acque di scarico (S)
04.4.3.1	Raccolta delle acque di scarico attraverso sistemi fognari (S)
04.4.3.2	Raccolta delle acque di scarico attraverso impianti di collettamento e depurazione in loco (S)
04.4.4	Altri servizi per l'abitazione (S)
04.4.4.1	Spese condominiali (S)
04.4.4.9	Altri servizi per l'abitazione n.c.a. (S)
04.5	Elettricità, gas e altri combustibili
04.5.1	Elettricità (ND)
04.5.1.0	Elettricità (ND)
04.5.2	Gas (ND)
04.5.2.1	Gas naturale distribuito tramite rete (ND)
04.5.2.2	Idrocarburi liquefatti (ND)
04.5.3	Combustibili liquidi (ND)
04.5.3.0	Combustibili liquidi (ND)
04.5.4	Combustibili solidi (ND)
04.5.4.1	Carbone, mattonelle di carbone, torba e mattonelle di torba (ND)
04.5.4.2	Legna da ardere, anche sotto forma di pellet e mattonelle (ND)
04.5.4.3	Carbone di legna (ND)
04.5.4.9	Altri combustibili solidi (ND)

▼**M1**

04.5.5	Altre fonti energetiche per il riscaldamento e il raffreddamento (ND)
04.5.5.0	Altre fonti energetiche per il riscaldamento e il raffreddamento (ND)
05	Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell'abitazione
05.1	Mobili, arredamenti e tappeti
05.1.1	Mobili, arredamenti e tappeti (D)
05.1.1.1	Mobili per la casa (D)
05.1.1.2	Mobili da giardino e da campeggio (D)
05.1.1.3	Articoli per l'illuminazione (D)
05.1.1.4	Arredamenti e tappeti (D)
05.1.2	Riparazione, installazione e noleggio di mobili, arredamenti e tappeti (S)
05.1.2.0	Riparazione, installazione e noleggio di mobili, arredamenti e tappeti (S)
05.2	Tessili per la casa
05.2.1	Tessili per la casa (SD)
05.2.1.1	Tessuti per arredamento e tendaggi (SD)
05.2.1.2	Biancheria da letto e oggetti letterecci (SD)
05.2.1.3	Biancheria da tavola e da bagno (SD)
05.2.1.9	Altri tessili per la casa (SD)
05.2.2	Servizi di riparazione, noleggio e cucito di tessili per la casa (S)
05.2.2.0	Servizi di riparazione, noleggio e cucito di tessili per la casa (S)
05.3	Elettrodomestici
05.3.1	Grandi elettrodomestici e altri grandi apparecchi domestici (D)
05.3.1.1	Grandi apparecchi da cucina (D)
05.3.1.2	Grandi apparecchi da lavanderia (D)
05.3.1.3	Apparecchi per riscaldamento e condizionatori d'aria (D)
05.3.1.4	Apparecchi per la pulizia della casa (D)
05.3.1.9	Altri grandi elettrodomestici (D)
05.3.2	Piccoli elettrodomestici (SD)
05.3.2.1	Piccoli apparecchi per la cottura e la lavorazione degli alimenti (SD)
05.3.2.2	Piccoli apparecchi per la preparazione di bevande (SD)
05.3.2.9	Altri piccoli elettrodomestici (SD)
05.3.3	Riparazione, installazione e noleggio di elettrodomestici (S)

▼**M1**

05.3.3.0	Riparazione, installazione e noleggio di elettrodomestici (S)
05.4	Oggetti di vetro, stoviglie e utensili domestici
05.4.0	Oggetti di vetro, stoviglie e utensili domestici (SD)
05.4.0.1	Oggetti di vetro, di cristallo, di ceramica e di porcellana (SD)
05.4.0.2	Coltelleria, posateria e argenteria (SD)
05.4.0.3	Utensili e articoli da cucina (SD)
05.4.0.4	Riparazione e noleggio di oggetti di vetro, stoviglie e utensili domestici (S)
05.5	Utensili e attrezzature per la casa e il giardino
05.5.1	Utensili e attrezzature a motore (D)
05.5.1.0	Utensili e attrezzature a motore (D)
05.5.2	Utensili a mano e accessori vari (SD)
05.5.2.1	Utensili a mano (SD)
05.5.2.2	Accessori vari (SD)
05.5.3	Riparazione e noleggio di utensili e attrezzature a motore e a mano (S)
05.5.3.0	Riparazione e noleggio di utensili e attrezzature a motore e a mano (S)
05.6	Beni e servizi per la manutenzione corrente dell'abitazione
05.6.1	Beni non durevoli per l'abitazione (ND)
05.6.1.1	Prodotti per la pulizia e la manutenzione dell'abitazione (ND)
05.6.1.9	Altri beni non durevoli per l'abitazione (ND)
05.6.2	Servizi domestici e per l'abitazione (S)
05.6.2.1	Servizi domestici forniti da personale retribuito (S)
05.6.2.9	Altri servizi per l'abitazione (S)
06	Sanità
06.1	Prodotti medicinali e sanitari
06.1.1	Medicinali (ND)
06.1.1.1	Medicinali, vaccini e altri preparati farmaceutici (ND)
06.1.1.2	Medicinali di origine vegetale e prodotti omeopatici (ND)
06.1.2	Prodotti medicali (ND)
06.1.2.1	Prodotti di diagnostica medica (ND)
06.1.2.2	Dispositivi di prevenzione e protezione (ND)

▼**M1**

06.1.2.3	Dispositivi di automedicazione (ND)
06.1.3	Prodotti di assistenza (D)
06.1.3.1	Prodotti di assistenza per la vista (D)
06.1.3.2	Prodotti di assistenza per l'udito e la comunicazione (D)
06.1.3.3	Prodotti di assistenza per la mobilità e la vita quotidiana (D)
06.1.4	Riparazione, noleggio e manutenzione di prodotti medicali e di assistenza (S)
06.1.4.0	Riparazione, noleggio e manutenzione di prodotti medicali e di assistenza (S)
06.2	Servizi di cure ambulatoriali
06.2.1	Servizi di prevenzione sanitaria (S)
06.2.1.1	Servizi di immunizzazione (S)
06.2.1.9	Altri servizi di prevenzione sanitaria (S)
06.2.2	Servizi dentistici ambulatoriali (S)
06.2.2.1	Servizi dentistici di prevenzione (S)
06.2.2.9	Altri servizi dentistici ambulatoriali (S)
06.2.3	Altri servizi di cure ambulatoriali (S)
06.2.3.1	Servizi di cura e riabilitazione ambulatoriale (S)
06.2.3.2	Servizi di cure ambulatoriali a lungo termine (S)
06.3	Servizi di cure ospedaliere
06.3.1	Servizi di cura e riabilitazione ospedaliera (S)
06.3.1.0	Servizi di cura e riabilitazione ospedaliera (S)
06.3.2	Servizi di cure ospedaliere a lungo termine (S)
06.3.2.0	Servizi di cure ospedaliere a lungo termine (S)
06.4	Altri servizi sanitari
06.4.1	Servizi di diagnostica per immagini e di medicina di laboratorio (S)
06.4.1.0	Servizi di diagnostica per immagini e di medicina di laboratorio (S)
06.4.2	Servizi di trasporto di emergenza di pazienti e soccorso di emergenza (S)
06.4.2.0	Servizi di trasporto di emergenza di pazienti e soccorso di emergenza (S)
07	Trasporti
07.1	Acquisto di veicoli

▼**M1**

07.1.1	Automobili (D)
07.1.1.1	Automobili nuove (D)
07.1.1.2	Automobili usate (D)
07.1.2	Motocicli (D)
07.1.2.0	Motocicli (D)
07.1.3	Biciclette (D)
07.1.3.0	Biciclette (D)
07.1.4	Veicoli a trazione animale (D)
07.1.4.0	Veicoli a trazione animale (D)
07.2	Utilizzazione di mezzi personali di trasporto
07.2.1	Componenti e accessori per mezzi personali di trasporto (SD)
07.2.1.1	Pneumatici (SD)
07.2.1.2	Componenti per mezzi personali di trasporto (SD)
07.2.1.3	Accessori per mezzi personali di trasporto (SD)
07.2.2	Carburanti e lubrificanti per mezzi personali di trasporto (ND)
07.2.2.1	Carburante diesel (ND)
07.2.2.2	Benzina (ND)
07.2.2.3	Altri carburanti per mezzi personali di trasporto (ND)
07.2.2.4	Lubrificanti (ND)
07.2.3	Manutenzione e riparazione di mezzi personali di trasporto (S)
07.2.3.0	Manutenzione e riparazione di mezzi personali di trasporto (S)
07.2.4	Altri servizi relativi ai mezzi personali di trasporto (S)
07.2.4.1	Servizi di parcheggio (S)
07.2.4.2	Pedaggi (S)
07.2.4.3	Corsi di guida, esami, patenti e controlli tecnici (S)
07.2.4.4	Noleggio di mezzi personali di trasporto senza autista (S)
07.3	Servizi di trasporto passeggeri
07.3.1	Trasporto di passeggeri su rotaia (S)
07.3.1.1	Trasporto ferroviario di passeggeri (S)
07.3.1.2	Trasporto di passeggeri mediante linee tramviarie e di trasporto rapido (S)
07.3.2	Trasporto di passeggeri su strada (S)

▼**M1**

07.3.2.1	Trasporto di passeggeri su autobus e pullman (S)
07.3.2.2	Trasporto di passeggeri su taxi e veicoli noleggiati con autista (S)
07.3.2.3	Trasporto per studenti da e verso la scuola (S)
07.3.2.9	Altri tipi di trasporto di passeggeri su strada (S)
07.3.3	Trasporto aereo di passeggeri (S)
07.3.3.1	Trasporto aereo di passeggeri, nazionale (S)
07.3.3.2	Trasporto aereo di passeggeri, internazionale (S)
07.3.4	Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di passeggeri (S)
07.3.4.0	Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di passeggeri (S)
07.3.5	Trasporto multimodale di passeggeri (S)
07.3.5.0	Trasporto multimodale di passeggeri (S)
07.3.6	Altri servizi di trasporto di passeggeri (S)
07.3.6.0	Altri servizi di trasporto di passeggeri (S)
07.4	Servizi di trasporto merci
07.4.1	Servizi postali e di corriere (S)
07.4.1.1	Trattamento della corrispondenza (S)
07.4.1.2	Servizi di corriere e di consegna dei pacchi (S)
07.4.9	Altri tipi di trasporto merci (S)
07.4.9.1	Servizi di trasloco e immagazzinaggio (S)
07.4.9.2	Consegna delle merci (S)
08	Informazione e comunicazione
08.1	Apparecchiature per l'informazione e la comunicazione
08.1.1	Apparecchi per la telefonia fissa (D)
08.1.1.0	Apparecchi per la telefonia fissa (D)
08.1.2	Apparecchi per la telefonia mobile (D)
08.1.2.0	Apparecchi per la telefonia mobile (D)
08.1.3	Apparecchi per il trattamento dell'informazione (D)
08.1.3.1	Computer, laptop e tablet (D)
08.1.3.2	Periferiche e relative componenti di consumo (D)
08.1.4	Apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini (D)
08.1.4.0	Apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini (D)

▼**M1**

08.1.5	Supporti di registrazione non registrati (SD)
08.1.5.0	Supporti di registrazione non registrati (SD)
08.1.9	Altri accessori e apparecchiature per l'informazione e la comunicazione (D)
08.1.9.1	Altre apparecchiature per l'informazione e la comunicazione (D)
08.1.9.2	Altri accessori per l'informazione e la comunicazione (SD)
08.2	Software, esclusi i giochi
08.2.0	Software, esclusi i giochi (S)
08.2.0.0	Software, esclusi i giochi (S)
08.3	Servizi d'informazione e comunicazione
08.3.1	Servizi di comunicazione fissa (S)
08.3.1.0	Servizi di comunicazione fissa (S)
08.3.2	Servizi di comunicazione mobile (S)
08.3.2.0	Servizi di comunicazione mobile (S)
08.3.3	Servizi di connessione a Internet e servizi di archiviazione online (S)
08.3.3.0	Servizi di connessione a Internet e servizi di archiviazione online (S)
08.3.4	Pacchetti di servizi di telecomunicazione (S)
08.3.4.0	Pacchetti di servizi di telecomunicazione (S)
08.3.5	Riparazione e noleggio di apparecchiature per l'informazione e la comunicazione (S)
08.3.5.0	Riparazione e noleggio di apparecchiature per l'informazione e la comunicazione (S)
08.3.9	Altri servizi d'informazione e comunicazione (S)
08.3.9.1	Canone radio e tv (S)
08.3.9.2	Abbonamenti ai servizi di streaming audiovisivo e noleggio di contenuti audiovisivi (S)
08.3.9.9	Altri servizi d'informazione e comunicazione n.c.a. (S)
09	Ricreazione, sport e cultura
09.1	Beni ricreativi durevoli
09.1.1	Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici (D)
09.1.1.1	Macchine fotografiche e videocamere (D)
09.1.1.2	Accessori per apparecchi fotografici e cinematografici (D)
09.1.1.3	Strumenti ottici (D)

▼**M1**

09.1.2	Grandi beni ricreativi durevoli (D)
09.1.2.1	Autocaravan, caravan e rimorchi (D)
09.1.2.2	Aeromobili, velivoli ultraleggeri, alianti, deltaplani e palloni aerostatici (D)
09.1.2.3	Imbarcazioni, yacht, motori fuoribordo e altri articoli per sport acquatici (D)
09.1.2.4	Cavalli, pony, cammelli e dromedari e relativi accessori (D)
09.1.2.9	Altri grandi beni ricreativi durevoli (D)
09.2	Altri beni ricreativi
09.2.1	Giochi, giocattoli e articoli per il tempo libero (SD)
09.2.1.1	Computer per videogiochi, console, applicazioni e software per videogiochi (SD)
09.2.1.2	Altri giochi, giocattoli e articoli per il tempo libero (SD)
09.2.1.3	Articoli per feste (ND)
09.2.2	Articoli sportivi, per campeggio e per attività ricreative all'aperto (SD)
09.2.2.1	Articoli sportivi (SD)
09.2.2.2	Articoli per campeggio e per attività ricreative all'aperto (SD)
09.3	Prodotti per il giardino e animali da compagnia
09.3.1	Prodotti per il giardino, piante e fiori (ND)
09.3.1.1	Prodotti per il giardino (ND)
09.3.1.2	Piante, semi e fiori (ND)
09.3.2	Animali da compagnia e prodotti per animali da compagnia (D)
09.3.2.1	Animali da compagnia (D)
09.3.2.2	Prodotti per animali da compagnia e altri animali domestici (ND)
09.4	Servizi ricreativi
09.4.1	Noleggio e riparazione di apparecchi fotografici e cinematografici e di strumenti ottici (S)
09.4.1.0	Noleggio e riparazione di apparecchi fotografici e cinematografici e di strumenti ottici (S)
09.4.2	Noleggio, manutenzione e riparazione di grandi beni ricreativi durevoli (S)
09.4.2.1	Noleggio, manutenzione e riparazione di autocaravan e caravan (S)
09.4.2.2	Noleggio, manutenzione e riparazione di altri grandi beni ricreativi durevoli (S)

▼M1

09.4.3	Noleggio e riparazione di giochi, giocattoli e articoli per il tempo libero (S)
09.4.3.1	Noleggio di software per videogiochi e abbonamento a giochi online (S)
09.4.3.2	Noleggio e riparazione di altri giochi, giocattoli e articoli per il tempo libero (S)
09.4.4	Noleggio e riparazione di articoli sportivi, per campeggio e per attività ricreative all'aperto (S)
09.4.4.0	Noleggio e riparazione di articoli sportivi, per campeggio e per attività ricreative all'aperto (S)
09.4.5	Servizi veterinari e altri servizi per animali da compagnia (S)
09.4.5.0	Servizi veterinari e altri servizi per animali da compagnia (S)
09.4.6	Servizi ricreativi e sportivi (S)
09.4.6.1	Servizi ricreativi e per il tempo libero (S)
09.4.6.2	Servizi connessi alla pratica sportiva (S)
09.4.6.3	Servizi connessi alla fruizione come spettatore di eventi sportivi (S)
09.4.7	Giochi, lotterie e scommesse (S)
09.4.7.0	Giochi, lotterie e scommesse (S)
09.5	Beni culturali
09.5.1	Strumenti musicali (D)
09.5.1.0	Strumenti musicali (D)
09.5.2	MEDIA audiovisivi (SD)
09.5.2.0	MEDIA audiovisivi (SD)
09.6	Servizi culturali
09.6.1	Servizi forniti da cinema, teatri e sale da concerto (S)
09.6.1.0	Servizi forniti da cinema, teatri e sale da concerto (S)
09.6.2	Servizi forniti da musei, biblioteche e siti culturali (S)
09.6.2.0	Servizi forniti da musei, biblioteche e siti culturali (S)
09.6.3	Servizi fotografici (S)
09.6.3.0	Servizi fotografici (S)
09.6.9	Altri servizi culturali (S)
09.6.9.0	Altri servizi culturali (S)
09.7	Giornali, libri e articoli di cartoleria

▼**M1**

09.7.1	Libri (SD)
09.7.1.1	Libri didattici e libri di testo (SD)
09.7.1.9	Altri libri (SD)
09.7.2	Giornali e periodici (ND)
09.7.2.1	Giornali (ND)
09.7.2.2	Riviste e periodici (ND)
09.7.3	Stampati vari (ND)
09.7.3.0	Stampati vari (ND)
09.7.4	Articoli di cartoleria e materiale da disegno (ND)
09.7.4.0	Articoli di cartoleria e materiale da disegno (ND)
09.8	Viaggi «tutto compreso»
09.8.0	Viaggi «tutto compreso» (S)
09.8.0.0	Viaggi «tutto compreso» (S)
10	Servizi di istruzione
10.1	Istruzione prescolastica ed elementare
10.1.0	Istruzione prescolastica ed elementare (S)
10.1.0.1	Istruzione prescolastica (S)
10.1.0.2	Istruzione elementare (S)
10.2	Istruzione secondaria
10.2.0	Istruzione secondaria (S)
10.2.0.0	Istruzione secondaria (S)
10.3	Istruzione postsecondaria non universitaria
10.3.0	Istruzione postsecondaria non universitaria (S)
10.3.0.0	Istruzione postsecondaria non universitaria (S)
10.4	Istruzione universitaria
10.4.0	Istruzione universitaria (S)
10.4.0.0	Istruzione universitaria (S)
10.5	Istruzione non definita per livello
10.5.0	Istruzione non definita per livello (S)
10.5.0.1	Tutoraggio (S)
10.5.0.9	Altri tipi di istruzione non definiti per livello (S)

▼**M1**

11	Servizi di ristoranti e servizi di alloggio
11.1	Servizi di ristorazione e di vendita di bevande
11.1.1	Ristoranti, bar e simili (S)
11.1.1.1	Ristoranti, bar e simili - con servizio completo (S)
11.1.1.2	Ristoranti, bar e simili - con servizio ridotto (S)
11.1.2	Mense, caffetterie e refettori (S)
11.1.2.1	Mense e caffetterie di università, scuole e scuole dell'infanzia (S)
11.1.2.9	Altri tipi di mense, caffetterie e refettori (S)
11.2	Servizi di alloggio
11.2.0	Servizi di alloggio (S)
11.2.0.1	Alberghi, motel, pensioni e simili (S)
11.2.0.2	Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili (S)
11.2.0.3	Servizi di alloggio di internati, università e altri istituti di istruzione (S)
11.2.0.9	Altri servizi di alloggio (S)
12	Servizi finanziari e assicurativi
12.1	Servizi assicurativi
12.1.1	Servizi assicurativi sulla vita e sugli infortuni (S)
12.1.1.0	Servizi assicurativi sulla vita e sugli infortuni (S)
12.1.2	Servizi assicurativi connessi alla salute (S)
12.1.2.0	Servizi assicurativi connessi alla salute (S)
12.1.3	Servizi assicurativi connessi alle abitazioni (S)
12.1.3.0	Servizi assicurativi connessi alle abitazioni (S)
12.1.4	Servizi assicurativi connessi ai mezzi di trasporto (S)
12.1.4.1	Servizi assicurativi connessi ai mezzi personali di trasporto (S)
12.1.4.2	Servizi assicurativi sui viaggi (S)
12.1.9	Altri servizi assicurativi (S)
12.1.9.0	Altri servizi assicurativi (S)
12.2	Servizi finanziari
12.2.1	Servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (S)

▼**M1**

12.2.1.0	Servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (S)
12.2.2	Oneri espliciti imposti dagli istituti di deposito (S)
12.2.2.0	Oneri espliciti imposti dagli istituti di deposito (S)
12.2.9	Altri servizi finanziari (S)
12.2.9.1	Commissioni per le rimesse (S)
12.2.9.9	Altri servizi finanziari n.c.a. (S)
13	Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari
13.1	Cura della persona
13.1.1	Apparecchi elettrici per la cura della persona (SD)
13.1.1.1	Acquisto di apparecchi elettrici per la cura della persona (SD)
13.1.1.2	Riparazione di apparecchi elettrici per la cura della persona (S)
13.1.2	Altri apparecchi, articoli e prodotti per la cura della persona (ND)
13.1.2.0	Altri apparecchi, articoli e prodotti per la cura della persona (ND)
13.1.3	Saloni di parrucchiere e istituti di bellezza (S)
13.1.3.1	Servizi di parrucchiere (S)
13.1.3.2	Trattamenti di bellezza (S)
13.2	Altri effetti personali
13.2.1	Gioielli e orologi (D)
13.2.1.1	Acquisto di gioielli e orologi (D)
13.2.1.2	Riparazione e noleggio di gioielli e orologi (S)
13.2.2	Articoli religiosi e articoli per celebrazioni religiose e rituali (SD)
13.2.2.0	Articoli religiosi e articoli per celebrazioni religiose e rituali (SD)
13.2.9	Altri effetti personali n.c.a. (SD)
13.2.9.1	Articoli da viaggio, articoli per bambini e altri effetti personali n.c.a. (SD)
13.2.9.2	Riparazione e noleggio di altri effetti personali (S)
13.3	Protezione sociale
13.3.0	Protezione sociale (S)
13.3.0.1	Servizi di custodia dei bambini (S)

▼**M1**

13.3.0.2	Case di riposo per anziani e residenze per persone disabili che non forniscono cure mediche (S)
13.3.0.3	Servizi di assistenza a domicilio per anziani e persone disabili (S)
13.3.0.9	Altri servizi di protezione sociale (S)
13.9	Altri servizi
13.9.0	Altri servizi (S)
13.9.0.1	Prostituzione (S)
13.9.0.2	Servizi religiosi (S)
13.9.0.9	Altri servizi n.c.a. (S)

▼B

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) N. 2494/95	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, lettera a)	Articolo 2, punto 6)
Articolo 2, lettera b)	—
Articolo 2, lettera c)	—
Articolo 3	Articolo 3, paragrafi 3 e 10
Articolo 4	Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 5, paragrafi 5 e 6
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 6	Articolo 5, paragrafi 1 e 2
Articolo 7	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 8	Articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4
Articolo 9	Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 6
Articolo 10	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 11	—
Articolo 12	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 13	—
Articolo 14	Articolo 11
Articolo 15	—
Articolo 16	Articolo 13